

mare in concreto il beneficio della rivalutazione che l'Istituto è in grado di riconoscere a favore dei propri assicurati, i cui atti di presidenza, costituiti anteriormente al 1945, siano tuttora in vigore.

Il problema trova i propri limiti necessari nel plusvalore del patrimonio immobiliare (determinato in via prudenziale con i criteri della legge 11 febbraio 1952, n. 74) e nei mezzi di bilancio idonei a coprire il maggior onere dell'azienda verso gli assicurati.

Quanto all'ammontare delle plusvalenze è stata operata una indagine sulla composizione del patrimonio della azienda nel decennio 1935-1945 per stabilire l'incidenza del patrimonio immobiliare sul patrimonio globale e sono stati assunti come limite i coefficienti riportati nel testo della legge 11 febbraio 1952, n. 74, sulla rivalutazione per congruaggio monetario. E poiché la detta indagine ha posto in evidenza che il patrimonio immobiliare rappresenta, secondo le rivalutazioni di bilancio, circa il 10% del